



MEDIL

CONSORZIO STABILE

CONSORZIO STABILE MEDIL S.C.P.A.

MANUALI E GUIDE

Etica Consortile

2023

REGOLAMENTO

Principi normativi e funzionali

*Pubblicazione a cura di
Medil Consorzio*

www.medilconsorzio.it

REGOLAMENTO

PARTE I NORME GENERALI	ARTT. 1-4
PARTE II ASSEGNAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI	ARTT. 5-13
PARTE III - PRESTAZIONI CONSORTILI E CONTRIBUTIONE	ARTT. 14-21
PARTE IV – RAPPORTI FINANZIARI	ARTT. 22-28

Parte I - NORME GENERALI

ART. 1- Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento istituisce i principi normativi e funzionali destinati a disciplinare i rapporti fra le Imprese Consorziato e i rapporti tra il Consorzio Stabile e le Imprese Consorziato.
2. Il Consorzio Stabile si propone, senza finalità speculative, di perseguire e realizzare l'oggetto sociale dettagliato dallo Statuto. Si propone ed ha facoltà di promuovere in nome e per conto delle Consorziato gli atti, le procedure e quanto necessario al fine di permettere ed agevolare la partecipazione di queste agli appalti indetti con qualunque sistema, dalle Stazioni appaltanti. Il Consorzio Stabile potrà inoltre favorire ed assistere le Consorziato, sia singolarmente che in gruppo o sotto forma di Raggruppamenti temporanei di Imprese, per lo svolgimento le iniziative imprenditoriali deliberate o assunte. Il Consorzio Stabile esplica inoltre una funzione di promozione generale e di rappresentanza a favore delle proprie Consorziato.

ART. 2 – Requisiti di ammissione e qualificazione

1. Possono far parte del Consorzio Stabile, in numero illimitato, i soggetti di cui all'art. 45 del d.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. e del d.lgs. n. 36/2023. Le Imprese Consorziato dovranno essere qualificate secondo le modalità previste dal presente regolamento.
2. La partecipazione al Consorzio ha durata minima di 5 anni, fatti salvi i motivi di recesso previsti dallo Statuto, e la relativa comunicazione di recesso deve pervenire al Consorzio per iscritto con un preavviso di almeno 18 mesi, in assenza di assegnazioni di appalti e/o esecuzione lavori.
3. Ulteriore elemento di valutazione ai fini dell'ammissione sarà rappresentato dall'esito delle verifiche condotte dal Consorzio Stabile MEDIL sui lavori precedentemente eseguiti dall'impresa interessata. Per

CONSORZIO STABILE MEDIL Società Consortile Per Azioni



quanto concerne la documentazione di cui al modulo di adesione, Il consorziato ha l'obbligo di aggiornare in tempo utile la predetta documentazione, avendo cura di trasmetterla agli Uffici competenti del Consorzio, ed è tenuto a comunicare con la tempestività del caso agli Uffici di Medil qualsiasi modifica intervenuta inerente i propri assetti societari e/o circostanze idonee a incidere sul possesso dei requisiti previsti dalla legge in materia di partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica. Inoltre, se il consorziato richiede contestuale partecipazione a gare, ha l'obbligo di fornire immediatamente qualsiasi modifica e/o integrazione intervenuta nella succitata documentazione nel corso dell'esercizio.

ART. 3 – Regole di condotta dei Consorziati

1. Il comportamento dei Consorziati deve essere improntato alla massima correttezza e trasparenza. È quindi tassativo per ogni Consorzio:

a) non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso imprese collegate o controllate o tramite terzi, somme e/o altri corrispettivi e/o utilità a titolo di mediazione o simili e comunque con lo scopo di influire sull'esito delle gare d'appalto;

b) non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite collegate o controllate o tramite terzi, somme e/o altri corrispettivi o utilità per facilitare e/o rendere meno gravosa l'esecuzione e/o la gestione delle opere e/o dei lavori che all'esito della gara potrebbero essere loro assegnati;

c) mantenere un comportamento coerente, improntato alla massima correttezza e trasparenza nell'espletamento delle gare d'appalto, nelle quali siano designati o in qualsiasi forma coinvolti nell'esecuzione dal Consorzio Stabile MEDIL.

2. I Consorziati si impegnano a non concorrere individualmente, o tramite imprese a qualsiasi titolo collegate, ovvero in associazione anche temporanea, a gare di appalto cui abbiano richiesto la partecipazione per loro conto al Consorzio Stabile MEDIL, sia nel caso che la partecipazione del Consorzio Stabile MEDIL avvenga singolarmente, sia in raggruppamento temporaneo di imprese, sia tramite impresa di cui il Consorzio Stabile MEDIL detenga quote sociali, sia sotto qualsiasi altra forma consortile. L'inadempimento di tale impegno costituisce motivo di esclusione ai sensi dell'art. 11.1 lett. a) ed f) dello Statuto Consortile.

ART.4 – Requisiti del Consorzio. Utilizzo e conservazione.

1. I requisiti del Consorzio Stabile MEDIL e qualsiasi altro titolo consortile sono a disposizione di ogni Consorziato nel rispetto delle leggi vigenti, secondo i propri requisiti e le limitazioni di cui agli articoli del presente Regolamento e in conformità al Sistema di Qualità del Consorzio Stabile MEDIL.
2. Corrispondentemente, è compito di ogni Consorziato operare affinché i requisiti del Consorzio Stabile MEDIL e gli altri titoli consortili siano mantenuti e migliorati. Nello specifico, i consorziati in possesso di attestazione SOA, si obbligano al mantenimento del requisito con particolare riguardo alle scadenze triennali e quinquennali, come previste dalle normative via via vigenti, e si obbligano a dare comunicazione al consorzio dell'avvenuto rinnovo nei termini di legge.
In mancanza di rinnovo dell'attestazione il consorziato sospeso dall'attestazione SOA sarà destinatario dei provvedimenti di cui al successivo art. 12, salvo il diritto del Consorzio di chiedere il risarcimento degli eventuali danni arrecati dal consorziato.

Parte II - Assegnazione ed esecuzione dei lavori

ART.5 – Prerogative del Consorzio e assegnazione dei lavori.

1. Il Consorzio Stabile MEDIL assume in nome proprio e per conto dei consorziati lavori da Amministrazioni Pubbliche o soggetti privati assegnandoli per l'esecuzione ai Consorziati designati alle stesse condizioni contrattuali alle quali sono stati acquisiti dalla Committenza, salvo le diverse modalità di corresponsione dei corrispettivi nonché della prestazione di autonome garanzie previste dal Regolamento o da specifiche determinazioni del Consiglio di Amministrazione, e ferma restando l'osservanza delle prescrizioni del presente Regolamento.
2. Il Consorzio Stabile MEDIL potrà associarsi ad altre imprese, private e pubbliche, in qualunque forma, temporanea o permanente, allo scopo di assumere lavori, acquisire concessioni e gestire attività connesse. Il Consorzio Stabile MEDIL potrà anche costituire e/o partecipare a società, le cui attività possano contribuire al miglior raggiungimento del proprio oggetto sociale. Nel caso di RTI per la partecipazione a gare d'appalto, promosse su richiesta di una Impresa interessata, la Consorziata stessa potrà partecipare, tramite il Consorzio Stabile MEDIL, ad una quota di lavori pari al massimo consentito. In tutti i casi di RTI il Consorzio Stabile

CONSORZIO STABILE MEDIL Società Consortile Per Azioni



MEDIL valuterà l'opportunità dell'associazione e della conseguente partecipazione, stabilendo patti e condizioni.

3. È facoltà del Consiglio di Amministrazione decidere l'esecuzione diretta dei lavori assunti in appalto dal Consorzio Stabile MEDIL.
4. In caso di lavori assumendi e/o assunti direttamente dal Consorzio Stabile MEDIL, senza il preventivo e manifesto interesse di un Consorziato, il Consiglio di Amministrazione informa i soci in merito alla partecipazione al bando, richiedendo conseguente manifestazione di interesse da parte delle Imprese che intendono partecipare.
5. È facoltà del Consorzio assumere lavori in RTI ovvero in sub appalto.

ART.6 – Requisiti di idoneità per la partecipazione alle gare e per l'assegnazione dei lavori. Procedimento.

1. Il Consorzio Stabile MEDIL, nell'ambito delle sue funzioni statutarie, acquisisce lavori da assegnare per la realizzazione ai consorziati. Su richiesta di questi, oppure in proprio, invia alle Amministrazioni Appaltanti, i plichi contenenti la documentazione richiesta dal bando di gara.
2. La richiesta di partecipazione del Consorziato si svolge con la seguente procedura:
 - a. Il titolare dell'impresa consorziata che intende partecipare a una gara d'appalto sotto le insegne del Consorzio riempie il modulo "Prenotazione gare" inserendo tutti i propri dati e quelli della gara cui desidera partecipare, e lo invia tramite fax o email all'Ufficio Gare del Consorzio.
 - b. L'Ufficio Gare riceve le richieste di partecipazione a gara da parte delle imprese consorziate interessate e valuta i requisiti di idoneità; in particolare verifica che l'Impresa interessata possieda effettivamente la capacità tecnica, economica e finanziaria per la gestione dell'appalto e riesca a garantirne l'esecuzione con livelli qualitativi adeguati; verifica altresì la validità e l'insussistenza di profili di problematicità della documentazione che il Consorziato è tenuto ad aggiornare e produrre ai sensi del precedente art. 2;
 - c. Qualora l'Impresa interessata sia una sola, una volta verificate le capacità, si procede alla partecipazione;
 - d. Qualora le imprese interessate fossero più di una, le richieste sono esaminate in ordine di arrivo. Le richieste di prenotazione gare sono protocollate in ordine di arrivo dall'Ufficio Gare.
 - e. Il comitato tecnico del Consorzio, composto dal Presidente e altri 2 componenti, esamina le richieste e applica i seguenti criteri per l'assegnazione:
 - e.1 Cronologia di ricevimento (fa fede la data sul fax o la data riportata nell'email);

CONSORZIO STABILE MEDIL Società Consortile Per Azioni



- e.2 Logistica (si preferisce un'Impresa più vicina territorialmente al luogo dove si svolgeranno i lavori)
- e.3 Capacità tecnico-finanziaria (curriculum lavori e fatturato dell'ultimo quinquennio).
- f. Il Comitato Tecnico comunica in forma scritta ai richiedenti l'accettazione o il diniego della richiesta.
- g. L'Ufficio Gare conserverà i documenti attinenti a ciascun appalto cui parteciperà in una cartellina in cui saranno conservate le richieste riportanti:
 - g.1. la data di arrivo e il protocollo in ingresso;
 - g.2 eventuali documenti aggiuntivi;
 - g.3 i verbali del Comitato Tecnico con l'evidenza della scelta effettuata e dei criteri posti alla base della stessa.

In caso di reclamo, l'Impresa Consorziata si rivolgerà all'Organismo di Vigilanza che, accedendo alla documentazione archiviata potrà verificare la correttezza nell'esecuzione della procedura.

- 3. Una volta scelta l'Impresa da indicare per l'esecuzione dell'appalto, l'Ufficio Gare predispone e appronta la documentazione necessaria per la partecipazione e, in collaborazione con l'impresa potenzialmente assegnataria, stabilisce procedure, modalità, tempistica, scelte di offerta e valorizzazione.

È tassativamente necessaria una specifica delibera di Consiglio di Amministrazione per le gare:

- a) che richiedono espressamente il requisito in bando;
- b) il cui importo complessivo dei lavori superi €15.000.000,00;

Fermo restante questo principio il Consorzio si attiverà, per quanto possibile, anche per una forma di partenariato tra le Imprese interessate.

- 4. Per ogni richiesta di partecipazione a gara, il Consiglio di Amministrazione avrà comunque, in ogni caso, la facoltà di deliberare con decisione motivata e inappellabile la rinuncia alla partecipazione alla gara anche quando tale decisione andasse contro la esplicita richiesta e volontà di un Consorziato.

ART. 7 – Responsabilità dell'Offerta

- 1. È compito e responsabilità del Consorziato, per conto del quale il Consorzio Stabile MEDIL formalizza l'offerta, farne richiesta scritta, studiare gli elaborati di gara, la normativa generale e specifica, le condizioni esecutive, le condizioni economico/finanziarie e trasmettere in forma scritta l'offerta economica al

CONSORZIO STABILE MEDIL Società Consortile Per Azioni



Consorzio Stabile MEDIL stesso. La comunicazione dell'offerta è già impegnativa e responsabilizza a tutti gli effetti il Consorziato che l'ha trasmessa anche per eventuali danni derivanti da offerta errata o economicamente in perdita. Tutto ciò indipendentemente dalla possibile successiva delibera di assegnazione ed eventuale procura alla firma degli atti contabili che accompagnano l'esecuzione dei lavori.

2. Il Consorziato è obbligato ad effettuare i sopralluoghi di rito.

ART. 8 - Assegnazione ai Consorziati

1. A seguito dell'aggiudicazione della gara al Consorzio Stabile MEDIL, il Consorzio assegna i lavori ai consorziati nel cui interesse ha partecipato alla gara. L'assegnazione ha per oggetto le opere e le prestazioni disciplinate dal Contratto assunto dal Consorzio Stabile MEDIL ed ha con quello un rapporto di stretta dipendenza.

2. L'assegnatario, all'atto dell'assegnazione, dovrà assumere l'obbligo di eseguire i lavori direttamente, fatte salve eventuali opere subappaltabili. Il Consorziato esecutore, all'atto dell'assegnazione, a norma di Statuto nonché del presente Regolamento, assume, oltre alla responsabilità economica del contratto, ogni obbligo, onere e responsabilità per l'esecuzione dei lavori, conformemente alla disciplina contrattuale intervenuta con la Committenza, nonché ogni responsabilità per danni nei confronti della Committenza o di terzi a norma di Legge, manlevando espressamente il Consorzio Stabile MEDIL.

3. In particolare, pertanto:

1) il Consorziato assegnatario si accolla il rischio e le responsabilità inerenti i mancati o ritardati pagamenti da parte della Stazione Appaltante al Consorzio Stabile MEDIL. Il Consorzio Stabile MEDIL da parte sua si impegna a curare e cautelare, nell'ambito delle leggi e norme vigenti, gli interessi del Consorziato in caso di contenzioso.

2) Il Consorziato sarà pienamente autonomo nell'esecuzione delle opere assegnate, fermo il rispetto, comunque, di ogni disposizione e di ogni condizione prevista dal contratto d'appalto assunto dal Consorzio Stabile MEDIL, e salvo il diritto di controllo del medesimo. L'assegnatario eseguirà i lavori assegnati a mezzo della propria organizzazione, approntando e mantenendo le idonee strutture e i mezzi per il completo e regolare adempimento degli impegni assunti, obbligandosi ad eseguire le opere, le attività e le prestazioni ad esso assegnate a perfetta regola d'arte, rispettando i termini di esecuzione, ogni modalità senza alcuna esclusione,

CONSORZIO STABILE MEDIL Società Consortile Per Azioni

ogni condizione e prescrizione posta dal Contratto e/o dagli atti integrativi di questo, in maniera perfettamente conforme ai programmi, ai progetti ed ai disciplinari tecnici.

3) Il Consorzio assegnatario assume ogni responsabilità comunque connessa alla realizzazione delle opere ad esso assegnate dal Consorzio Stabile MEDIL, negli stessi termini in cui tale responsabilità è stata assunta dallo stesso, sia nei confronti del Committente, sia dei terzi, anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1667, 1669 c.c. obbligandosi a manlevare il Consorzio Stabile MEDIL qualora esso sia chiamato a rispondere, a titolo di responsabilità civile o contrattuale, nei confronti del Committente e/o di terzi.

4) Le Imprese assegnatarie non possono cedere i lavori ad altri, consorziati o non consorziati del Consorzio Stabile MEDIL, se non previa approvazione del Consiglio di Amministrazione e nei soli casi in cui ciò sia ammesso. Qualora ciò avvenga, vi sarà comunque la previa revoca dell'assegnazione stessa, con conseguente obbligo dell'eventuale risarcimento dei danni che il Consorzio Stabile MEDIL abbia subito a seguito della riassegnazione. Ai fini della qualificazione delle Imprese Consorziate, i certificati di esecuzione dei lavori (anche in corso d'opera) sono attribuiti, con apposita delibera, alle stesse in funzione ed in proporzione dei lavori assegnati ed effettivamente eseguiti.

ART. 9 – Obblighi ed oneri dell'assegnatario.

1. L'Impresa deputata all'assegnazione dei lavori ha l'obbligo di esaminare il contratto e i documenti di corredo ed integrativi prima della stipula, comunicando al Consorzio, in tempo utile le eventuali osservazioni. L'Impresa assegnataria si impegna ad eseguire ed a far eseguire i lavori in totale osservanza, completo rispetto e massima cura ed attenzione di quanto contemplato nei punti che seguono:

a) delle disposizioni di Legge o normative vigenti tempo per tempo comunque collegate, connesse e inerenti alle opere assegnate e alla loro esecuzione;

b) delle condizioni imposte dal contratto e delle prescrizioni tecniche rilevate contrattualmente ed espresse nei documenti tecnici di corredo;

c) delle disposizioni e le prescrizioni emesse dalla Stazione committente, dalle Autorità competenti e dagli organi tecnici o amministrativi della Stazione committente o del Consorzio;

d) delle leggi, regolamenti e disposizioni vigenti tempo per tempo ed inerenti la normativa urbanistica, i rapporti giuridici ed economici connessi e collegati ai lavoratori subordinati, ai collaboratori con rapporto di cooperazione coordinata e continuativa, ai subappaltatori, agli enti previdenziali e di sicurezza sociale, con particolare riguardo alla prevenzione contro gli infortuni sul lavoro;

e) della l. 13.9.82 n° 646, del d.lgs. n. 159/2011 (normativa antimafia) e successive modifiche ed integrazioni;

f) della normativa e dei regolamenti in relazione ai lavori in subappalto e di guardiania.

2. Inoltre e specificatamente l'Impresa assegnataria:

2.1 - deve, a propria cura e spese, assicurare le attività del cantiere nel loro complesso sulla responsabilità civile contro i danni verso i propri dipendenti o i terzi. Nell'eventualità che la stipula delle assicurazioni, per qualsivoglia ragione, avvenga a cura del Consorzio, i contributi di inerenza dovranno essere, di norma, anticipati dall'Impresa assegnataria o comunque riaddebitati con i criteri e le modalità previste nel successivo regolamento di inerenza;

2.2 – Il Consorziato assegnatario è tenuto ad obbligarsi in solido con il Consorzio in sede di stipulazione delle garanzie previste, bancarie, assicurative, fidejussorie e di terzi; il Consiglio di Amministrazione potrà richiedere anche garanzie maggiormente cautelative rispetto a quanto richiesto dalla Committenza, qualora particolari condizioni non garantiscano sufficientemente il Consorzio. Il Consiglio di Amministrazione avrà comunque, in ogni caso, la facoltà di deliberare in merito con decisione motivata e inappellabile. In particolare, in caso di richiesta di anticipazione contrattuale da parte dell'impresa assegnataria, il C.d.A. verifica la possibilità di ribaltare una percentuale di anticipazione, ovvero decide di rilasciare garanzia in coobbligazione con l'impresa stessa e delibera nel merito valutando, a proprio insindacabile giudizio, la richiesta di possibili altre garanzie e disciplinandone la procedura di attuazione, con le modalità previste nella Sezione iario).

2.3 – può stipulare contratti di subappalto/esclusivamente nelle forme e nei limiti consentiti dalla legge, previo nulla osta dell'Ufficio Legale che si occuperà della verifica dell'insussistenza di cause ostantive alla conclusione degli stessi;

2.4 - deve provvedere, nelle forme di legge, all'invio delle comunicazioni agli enti previdenziali, alla cassa edile, agli enti assicurativi ed infortunistici assicurandosi che i subappaltatori eseguano le comunicazioni di loro competenza, curando la trasmissione degli stessi alla Stazione committente prima dell'inizio dei lavori, nonché dei documenti inerenti i versamenti contributivi e di sicurezza sociale e comunque ogni ulteriore documento normativo richiesto in corso d'opera.

2.5 - deve elaborare il piano operativo di sicurezza, tutelare la sicurezza fisica dei lavoratori ed adempiere a tutti gli adempimenti previsti dalla normativa tempo per tempo. In particolare, deve garantire nei luoghi di lavoro l'osservanza e il rispetto della normativa in materia antinfortunistica, di igiene e di sicurezza sul lavoro, adottando, con la massima attenzione tutte le misure tecniche imposte dalla legge e dal contratto, tenendo conto dei principi di diligenza e prudenza, allo scopo di tutelare al massimo grado la sicurezza e la salute dei lavoratori.

3. Inoltre, nel caso di assegnazioni plurime nell'ambito esecutivo, le Imprese assegnatarie sono tenute, prima di iniziare i lavori, a stipulare un accordo scritto avente ad oggetto l'assunzione in solido delle responsabilità e degli obblighi ai sensi e per gli effetti del presente regolamento, nonché la specifica delle opere e dei valori di competenza trasmettendo il documento in originale regolarmente sottoscritto al Consorzio. In questo caso la liquidazione delle competenze dei lavori eseguiti avverrà sulla scorta del piano di riparto che le Imprese assegnatarie sono tenute a redigere, sottoscrivere e trasmettere al Consorzio, ferme restando le norme in materia di pagamenti. Nell'ipotesi di mancata sottoscrizione del piano di riparto anche da parte di una sola Impresa, il Consorzio sospenderà la liquidazione sino al momento in cui le Imprese troveranno un accordo.

4. Tutti gli effetti derivanti dalla mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo ricadono esclusivamente in capo alle Imprese assegnatarie o ai loro rappresentanti, con piena e incondizionata manleva del Consorzio.

ART.10 – Modalità di assegnazione ed esecuzione dei lavori

1. La struttura operativa per l'esecuzione dei lavori è, in linea di principio, conferita all'Impresa assegnataria, che deve disporre di maestranze e mezzi tecnici idonei ad assolvere le specifiche incombenze richieste dai lavori assegnati, nonché di uno staff tecnico adeguato, professionalmente qualificato e in possesso dei requisiti per assolvere i compiti della Direzione Tecnica, del

CONSORZIO STABILE MEDIL Società Consortile Per Azioni

Coordinamento dei lavori, dell'attività collegata alla prevenzione degli infortuni ed all'igiene del lavoro, e qualsivoglia ulteriore attività atta a garantire la corretta esecuzione e la collaudabilità dei lavori assegnati e, in particolare, tutelare al meglio la sicurezza e la salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro nonché l'immagine del Consorzio. Il Consiglio di Amministrazione o il suo Presidente appositamente a ciò delegato delibera l'affidamento all'Impresa assegnataria l'esecuzione dei lavori, dettando modalità e procedure. Il Consorzio consegnerà all'Impresa assegnataria "lettera di assegnazione" in duplice originale, uno dei quali, sottoscritto su ogni foglio per accettazione dal legale rappresentante unitamente alle dichiarazioni di competenza sottoscritte dalle persone delegate, dovrà essere restituito nel termine di otto giorni dal ricevimento alla sede operativa del Consorzio. L'inizio lavori è comunque subordinato alla restituzione della lettera di assegnazione sottoscritta e delle deleghe conferite *ad personam*.

2. L'impresa esecutrice ha l'obbligo di comunicare, prima della stipula del contratto, le nomine delle seguenti figure professionali:

- Responsabile Commessa (Project Manager);
- Responsabile/Direttore tecnico di cantiere;
- Responsabile della Sicurezza (Servizio prevenzione e protezione);
- Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza;
- Responsabile ambientale e gestione rifiuti;
- Responsabile del controllo di qualità;
- Responsabile finanziario;
- Preposto all'adozione e al rispetto di misure di salvaguardia della Legalità nei confronti di subappaltatori e fornitori;
- Operai applicati alla commessa;
- Addetti a gestione emergenze e primo soccorso.

3. In caso di modifiche all'organigramma, il Direttore Tecnico dell'Impresa esecutrice informerà il Consorzio in un tempo massimo di 5 gg., inviando la versione aggiornata.

4. In cantiere sarà organizzato un piccolo archivio, gestito dal Direttore di cantiere, nel quale saranno ordinatamente conservati e tenuti a disposizione dei delegati del Consorzio alcuni importanti documenti, quali:

- PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento) redatto da Committente;
- Piano Operativo di Sicurezza (POS) redatto da Impresa Esecutrice ed eventuale DUVRI (Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenza);
- Verbali di consegna dei Dispositivi di Protezione Individuali (DPI);

- Attestati di partecipazione ai corsi obbligatori per RSPP, ASPP, RLS e addetti a gestione emergenze e primo soccorso.

5. L'Impresa esecutrice è tenuta a trasmettere al Consorzio la documentazione di dettaglio relativa a ciascun SAL (libretto delle misure, etc.).

6. Il Direttore Tecnico dell'Impresa esecutrice segnalerà al Consorzio l'intenzione di eventuali iscrizioni di riserve, per definire d'intesa con il Presidente del Consorzio la migliore impostazione del precontenzioso.

7. Il Direttore Tecnico trasmette prontamente al Consorzio qualunque contestazione proveniente dal Committente in tema di applicazione di penali, non conformità e qualunque altro elemento possa avere ricadute sulla corretta gestione dell'appalto in termini di salvaguardia dei corrispettivi e mantenimento degli impegni in termini di date di consegna e livello qualitativo. Il Legale Rappresentante dell'Impresa esecutrice e il Presidente del Consorzio potranno così definire congiuntamente la migliore strategia per limitare le conseguenze della contestazione, anche decidendo il ricorso al contenzioso.

8. Qualunque costo sostenuto dal Consorzio per conto dell'Impresa esecutrice in fase di gara o all'avvio dell'esecuzione dell'appalto sarà integralmente recuperato sul primo certificato di pagamento o, in caso di erogazione di anticipazioni bancarie su contratto, sulle somme incassate a titolo di anticipo.

9. Il Consorzio ha la facoltà di nominare un Rappresentante del Consorzio per le funzioni contabili e amministrative il cui costo è a carico dell'Impresa esecutrice.

Il Rappresentante è deputato a rappresentare il Consorzio per gli aspetti contabili e amministrativi, e nell'esercizio dei suoi compiti è delegato alla firma dei seguenti documenti, salvo diversa delibera del Consiglio di Amministrazione:

- a) verbali consegna lavori;
- b) verbali sospensione e ripresa lavori;
- c) verbali ultimazione;
- d) libretti delle misure;
- e) registro contabilità;
- f) richieste di proroga all'ultimazione lavori;
- g) stati di avanzamento lavori e stato finale;
- h) ordinaria documentazione di inerenza.

10. Sono normalmente esclusi dalla delega i poteri di firma dei seguenti atti: contratto e documenti integrativi e di corredo; intimazione ad adempiere; riserve; atti di sottomissione; verbale di collaudo dell'opera o certificato di regolare esecuzione.

Il Consiglio di Amministrazione a suo insindacabile giudizio può con propria delibera ampliare o restringere i poteri delegati al Rappresentante.

Nelle assegnazioni plurime le Imprese assegnatarie, di comune accordo, individuano le persone deputate al ruolo. Resta in ogni caso ferma la facoltà del Consorzio di intervenire nelle nomine e di disciplinarne le deleghe.

ART.11 – Revoca dell’assegnazione. Conciliazione

1. Oltre a quanto previsto in merito dallo Statuto consortile e da altri regolamenti in vigore, costituiscono causa di revoca delle assegnazioni dei lavori i seguenti eventi:

- a) - l'inosservanza delle disposizioni dettate dai precedenti artt. 4, 9 e 10;
- b) - il riscontro di inadempienze e di carenze, ripetute o qualificate gravi, nella gestione dei lavori affidati denunciate dalla Stazione committente o rilevate nel corso dei controlli tecnici ed amministrativi che il Consorzio si riserva di effettuare in qualunque momento dell'esecuzione delle opere;
- c) - le inadempienze degli obblighi contrattuali e comunque connesse ai rapporti fra il Consorzio e gli eventuali organismi associativi stabiliti per l'esecuzione dei contratti quali a titolo esemplificativo R.T.I., Consorzi o società consortili;
- d) - le inadempienze contributive e di prestazioni che, in linea diretta o indiretta, competono all'Impresa assegnataria;
- e) - l'assoggettamento a procedure concorsuali liquidatorie, la liquidazione volontaria, l'avveramento di una causa di scioglimento *ex lege*;
- f) lo stato di crisi, intesa quale difficoltà anche temporanea dell'Impresa a far fronte alle proprie obbligazioni, come determinato dalla legislazione al tempo vigente: in questo caso la mancata comunicazione da parte dell'Impresa assegnataria al Consorzio dello stato di crisi costituirà di per sè grave inadempienza;
- g) il recesso, la decadenza o l'esclusione dell'Impresa assegnataria dalla compagine sociale del Consorzio per qualsiasi ragione, salva l'eventualità di scioglimento consensuale del rapporto operativo.

2. La revoca dell'assegnazione lavori è adottata con apposita delibera motivata del Consiglio di Amministrazione, che deve essere trasmesso senza indugio all'Impresa destinataria all'indirizzo pec ufficiale o, in mancanza, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno (A/R) anticipata via mail ordinaria, o con qualsiasi altro mezzo idoneo a costituire comunicazione con data certa.

3. La delibera di revoca assume efficacia dalla ricezione della comunicazione da parte dell'Impresa assegnataria, che resta vincolata alle norme e ai regolamenti propri dell'assegnazione e a quelli collegati fino al momento della riconsegna del cantiere al Consorzio, della quale deve redigersi apposito verbale.

4. Al ricevimento della comunicazione l'Impresa assegnataria deve contattare per vie brevi gli Organi Gestori del Consorzio, e concordare la nomina di un esperto destinato alle rilevazioni inerenti i lavori eseguiti, al fine di esperire il tentativo di sciogliere consensualmente il rapporto.
5. Qualora il tentativo di conciliazione non produca effetti o l'Impresa assegnataria, entro tre giorni liberi successivi all'avvenuta ricezione della comunicazione, non contatti il Consorzio, o nel caso di disaccordo sulla nomina dell'esperto, il Consorzio ha facoltà di attivare senza ulteriori indugi l' eventuale garanzia in essere.
6. Il Consorzio può, in sede di revoca dell'assegnazione, applicare all'Impresa assegnataria una penale graduata fra il minimo del 6% fino al massimo del 12%, calcolato sull'importo dei lavori assegnati e il valore corrispondente, comunicato a mezzo pec o raccomandata A/R all'Impresa, dovrà essere versato alle casse del Consorzio entro 15 giorni dal ricevimento dell'avviso; in difetto il Consorzio è autorizzato a ritenere l'importo sugli eventuali crediti di competenza dell'Impresa.
7. Resta fermo il diritto del Consorzio di richiedere all'Impresa il risarcimento di tutti gli ulteriori eventuali danni e di tutti gli oneri emergenti nel corso della procedura di accertamento.
8. Il completamento delle opere conseguente alla revoca può essere disposto dal Consorzio sulla scorta della relazione peritale a titolo di "esecuzione in danno" con la conseguenza che all'Impresa assegnataria verranno addebitati i maggiori costi di esecuzione, e con esclusione per l'Impresa di avanzare diritti sull'eventuale contrazione dei costi di completamento.
9. La revoca non consente all'Impresa di richiedere indennizzi, compensi, o risarcimenti in relazione ai lavori non eseguiti.
10. È altresì facoltà del Consorzio compensare gli eventuali propri crediti, anche per i maggiori costi per l'esecuzione in danno, con i crediti eventualmente spettanti all'Impresa.
11. In ogni caso il Consorzio, dopo aver operato le eventuali compensazioni sul residuo credito di competenza dell'Impresa, ovvero sull'eventuale deposito cauzionale generato dall'anticipazione contrattuale di cui al precedente art.9.2.2, ha diritto di ritenzione a titolo di garanzia, e quindi lo svincolo di detto eventuale credito residuale si concretizzerà all'avvenuta certificazione positiva di collaudo delle opere da parte della Stazione committente.

ART.12 - Sospensione ed esclusione

1. Il Consiglio di Amministrazione potrà adottare delibera di sospensione dall'attività consortile non appena abbia notizia che il Consorziato:

- a) sia protestato;
 - b) rimanga privo di efficace attestazione SOA; ponga in essere condotte in conflitto di interessi con MEDIL S.c.p.A., arrechino danni patrimoniali al Consorzio o ne ledano l'immagine imprenditoriale e commerciale;
 - c) In qualsiasi modo determini con il proprio comportamento il definitivo venir meno del rapporto fiduciario che deve presidiare il vincolo associativo.
2. Qualora la causa di sospensione dell'attività consortile non sia rimossa entro 30 gg., l'Consiglio di Amministrazione adotterà delibera di esclusione del Consorziato.
 3. Il recesso, la declaratoria di decadenza o esclusione pronunziate dall'Consiglio di Amministrazione sono causa di revoca di tutte le Assegnazioni.
 4. Il rapporto consortile si scioglierà esclusivamente con la ratifica della delibera del Consiglio di Amministrazione da parte dell'Assemblea dei soci;
 5. I soci receduti, decaduti o esclusi sono comunque vincolati al rispetto del presente Regolamento sino alla definizione di ogni rapporto economico con il Consorzio, e comunque tenuti all'adempimento di ogni impegno e obbligo assunto nei confronti del Consorzio, nonché al rimborso delle spese e dei danni arrecati allo stesso, anche mediante compensazione, che espressamente si autorizza.

ART. 13 – Controversie

1. Le imprese assegnatarie assumono l'obbligo di anticipare le spese legali e di giustizia nell'ambito delle azioni penali civili e amministrative collegate e connesse con gli aspetti gestionali dei lavori oggetto dell'assegnazione.

Parte III - Prestazioni consortili e contribuzione

Art.14- Servizi e prestazioni del Consorzio. Contributi e spese

1. Il Consorzio promuove l'acquisizione di lavori da destinarsi per la loro esecuzione alle Imprese consorziate, e presta servizi di carattere generale a beneficio di tutti i soci consorziati, nonché quelli richiesti da alcuni di essi, nei limiti della propria struttura e delle competenze. All'erogazione di tali servizi è correlato l'obbligo di contribuzione generale da parte dei soci e quelli particolari dei singoli beneficiari.
2. Le prestazioni di servizi erogate dal Consorzio alle Imprese associate sono correlate ai contributi secondo la seguente classificazione:

CONSORZIO STABILE MEDIL Società Consortile Per Azioni



- 2.1 - contributi per l'assegnazione lavori;
 - 2.2 - contributi per servizi di promozione e contrattuali;
 - 2.3 - contributi per servizi in "Global Service";
 - 2.4 - altri contributi;
 - 2.5 - anticipazioni e trasferte
3. A fronte delle attività svolte dagli uffici consortili per il complesso operativo collegato al processo di acquisizione dei lavori e le incombenze formali e sostanziali di inerenza, l'impresa consorziata si obbliga a riconoscere al Consorzio i contributi sotto elencati con le rispettive modalità.
3. Il contributo in esame è variabile ed oscilla tra le seguenti misure percentuali: dal 2% (dueper cento) al 4% (quattro per cento).
- La misura percentuale del contributo è fissata dal Consiglio di Amministrazione, di regola nella delibera di assegnazione dei lavori, o ove occorra, con altro atto deliberativo, tenuto conto della relazione tecnica ed economica elaborata dagli Uffici consortili.
4. Il contributo è computato sul valore dell'importo contrattuale maggiorato di ogni ulteriore somma riconosciuta dalla Stazione Committente, anche per opere aggiunte e per la revisione prezzi.

Art.15 - Criteri contabili e modalità di pagamento del contributo

1. All'assegnazione dei lavori l'ufficio amministrativo del Consorzio attiva una scheda contabile (o di mastro) intestata all'Impresa assegnataria nella forma di "conto corrente improprio" destinata ad accogliere le operazioni di inerenza.
2. Il contributo, quantificato con le modalità e i criteri esposti nell'art. 14, deve essere versato al Consorzio dalle Imprese assegnatarie contestualmente alla liquidazione delle loro competenze, nel modo seguente:
 - a) nel momento in cui la Stazione committente, in conformità al contratto, comunica al Consorzio la disponibilità degli importi contabilizzati a fronte dei lavori svolti, l'Ufficio amministrativo informa le Imprese assegnatarie dell'evento, emettendo nel contempo il relativo avviso di pagamento del corrispondente contributo;

- b) al momento della liquidazione delle spettanze alle Imprese assegnatarie il Consorzio è autorizzato a compensare il suo credito.

Art.16 - Contributi per i servizi di promozione e contrattuali

1. I contributi di tale specie sono collegati alle attività di promozione espletate dal Consorzio su richiesta delle Imprese assegnatarie, con esclusione delle attività promozionali eseguite direttamente, nonché per i servizi resi in favore delle Imprese assegnatarie nell'ambito del contratto di acquisizione dei lavori.
2. I parametri per la formazione del valore del contributo sono desunti dai costi di struttura, dalle spese correnti e dai volumi operativi attinenti l'area gestionale consortile interessata.

Art.17 - Misura dei contributi per partecipazione a gare

1. I contributi per la partecipazione a gare, salvo variazioni in aumento o in diminuzione da determinarsi a cura del Consiglio di Amministrazione, sono:
 - a) contributo per ogni singola partecipazione alle gare di appalto concordate e in favore delle Imprese Associate, al netto di altri costi sostenuti dal Consorzio da ripetersi all'impresa associata (ad esempio polizza provvisoria, eventuali marche da bollo, eventuale costo di spedizione, contributo ANAC, contributo per le gare che prevedono l'offerta economica ad elenco prezzi e giustificativi, sopralluogo, etc....);
 - b) contributi per i servizi inerenti il perfezionamento dei contratti di acquisizione lavori e dei lavori suppletivi; contributi per i servizi collegati alle operazioni di anticipazione di importi previsti da contratto e lo svincolo delle ritenute contrattuali a conclusione favorevole in tutto o in parte per l'Impresa assegnataria;
 - c) è precipuo compito dell'Organo Gestore predisporre, previa specifica determinazione di valore ed autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, un opportuno ed adeguato anticipo (obbligatorio per richiedere la partecipazione a gare d'appalto) contributo - contributo gara, che verrà poi, in itinere, ripianato e/o reintegrato mediante anche, ove occorresse, l'utilizzo del conto corrente improprio intestato ad ogni singolo consorziato.

2. Tutti i contributi sono determinati, fatto salvo quanto già precisato alla lettera a), al netto delle spese anticipate dal Consorzio per bolli, diritti,

CONSORZIO STABILE MEDIL Società Consortile Per Azioni



polizze cauzionali provvisorie, definitive, car, polizze fideiussorie di anticipazione e svincolo, spese notarili e/o per consulenze e comunque ogni ulteriore spesa di inerenza documentata.

Art.18 - Modalità di addebito e di pagamento dei contributi

1. contributo di partecipazione alle gare:

Il Consorzio emette la fattura del contributo in capo alle Imprese consorziate con cadenza mensile; il pagamento è stabilito a dieci giorni dalla data di emissione. Il Consorzio è comunque autorizzato, scaduto il termine fissato, a compensare l'importo fatturato con i crediti eventualmente in essere verso l'Impresa interessata;

2. contributo inerente il contratto di acquisizione o il contratto per lavori supplementari

Il Consorzio emette la fattura del contributo in capo all'Impresa associata al momento dell'assegnazione dei lavori ovvero contestualmente alla richiesta della Stazione Appaltante. Il pagamento dell'importo fatturato avviene contestualmente all'emissione della fattura;

3. contributo collegato alle operazioni di anticipazioni contrattuali e svincolo delle ritenute

Il Consorzio emette la fattura in capo all'Impresa assegnataria contestualmente all'erogazione delle somme concesse in favore della stessa con facoltà di compensare direttamente l'importo fatturato.

Art.19 - Contributi per servizi in "Global Service"

1. Per i servizi in "Global Service" di tipo continuativo che richiedono la partecipazione operativa di più Imprese la misura del contributo dovrà essere definita di volta in volta mediante accordo preliminare con le Imprese interessate. Le modalità e i criteri di addebito e di pagamento restano quelle ordinarie di cui all'art. 15.

Art.20 - Altri contributi e costi

CONSORZIO STABILE MEDIL Società Consortile Per Azioni



Sede Legale ed Amm.va

Via Vittorio Veneto, 29- 82100 BENEVENTO | Tel 0824.50532 | Fax 0824.47959
protocollo@medilconsorzio.it | PEC: consorzioimedil@pec.it | CCIAA BN REA 124024
P.IVA e C.F. 01483060628 | CAP. SOC.€ 3.000.000,00

1. Sono ad integrale carico dei Consorziati:

- a) il contributo relativo a oneri promozionali dovuti ad associazioni di categoria, culturali, enti pubblici, privati, fieristici, consortili, cooperativi nazionali ed altri in genere a cui il Consorzio aderisce, per i quali, in caso di necessità il Consiglio di Amministrazione delibera in merito;
- b) il costo relativo al conseguimento, mantenimento ed adeguamento delle attestazioni SOA nonché dei sistemi di certificazione qualità, controllo e sicurezza sul lavoro necessari al conseguimento dell'oggetto sociale.

Art.21 - Anticipazioni, trasferite e spese generali

1. Tutti i costi e spese riferibili alla preparazione, al perfezionamento della gara e del contratto, al monitoraggio in itinere dei lavori in corso – e quindi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, spese di preparazione e perfezionamento dei contratti di acquisizione e suppletivi, di anticipazione e svincolo delle ritenute, composte da bolli, diritti, polizze cauzionali, fidejussorie e in genere le spese documentate necessarie per trasferite sostenute e anticipate dal Consorzio per motivi relazionali ovvero di monitoraggio e sopralluogo degli appalti - sono oggetto di rimborso da parte delle Imprese interessate con le seguenti modalità, il Consorzio imputa le spese in esame distintamente nella fattura riguardante i contributi di inerenza e recupera le spese anticipate con le modalità previste all'art. 18.2.

Parte IV – Rapporti finanziari

Art. 22 – Fabbisogno finanziario e verifiche preliminari

1. Le Imprese destinatarie dell'assegnazione dei lavori elaborano in via preliminare un documento in forma libera, idoneo a delineare i fabbisogni finanziari a livello operativo, indicando le fonti di riferimento per fronteggiare le esigenze di cassa (mezzi propri e linee di credito), tenendo conto del programma previsionale di esecuzione dei lavori e delle modalità di smobilizzo dei crediti secondo il dettato contrattuale.
2. Il documento deve essere consegnato all'Ufficio Amministrativo del Consorzio corredato da una eventuale nota esplicativa.
Qualora dall'analisi congiunta del documento insorgano un possibile disallineamento finanziario nel rapporto tra impieghi e fonti, le Imprese assegnatarie sono tenute preventivamente a chiarire le modalità di ricorso al

CONSORZIO STABILE MEDIL Società Consortile Per Azioni

credito per garantire lo stato di equilibrio.

3. Le Imprese assegnatarie dei lavori devono assolvere in modo sollecito e puntuale le incombenze collegate alla contabilità dei lavori sotto tutti gli aspetti, trasmettendo, in via breve, la documentazione relativa al Consorzio; è inoltre compito dell'Impresa assegnataria, nel suo interesse, curare che lo smobilizzo dei crediti verso la Stazione Appaltante avvenga nei termini contrattuali e comunque senza ritardi.

4. Se la gestione contabile dei lavori è affidata all'Impresa assegnataria, restano comunque di competenza del Consorzio gli atti e le operazioni che per loro natura o disposizione contrattuale non sono delegabili. Resta inteso che le Imprese associate sono tenute a svolgere le mansioni loro affidate nel totale rispetto delle norme contrattuali e sulla base delle procedure e delle indicazioni del Consorzio; l'insorgenza di necessità operative o di opportunità che richiedono il ricorso a deroghe delle norme del presente regolamento devono essere sottoposte al parere preliminare del Consorzio, allo scopo di determinare di comune accordo la soluzione da adottare.

Art. 23 – Liquidazione delle competenze alle Imprese assegnatarie

1. Anticipazioni contrattuali

Le Imprese assegnatarie possono chiedere la concessione di parte o di tutto il valore dell'anticipazione prevista contrattualmente, dichiarando la disponibilità a costituire idonee garanzie a favore del Consorzio ovvero solidalmente al Consorzio. Il Consiglio di Amministrazione delibera in merito e, nel caso di decisione positiva, determina la forma e la misura delle garanzie da costituire e l'importo da concedere - comunque quantificabile non oltre l'80% dell'anticipazione ottenuta - ritenendo la restante percentuale a titolo di deposito cauzionale infruttifero da restituire a chiusura lavori.

2. Liquidazioni in corso d'opera e conto finale

I corrispettivi di competenza dell'Imprese assegnatarie a fronte dei lavori eseguiti sono liquidati dal Consorzio solo ed esclusivamente quando il corrispondente importo versato dalla Stazione Appaltante entra nella disponibilità effettiva del Consorzio stesso.

La liquidazione degli importi incassati dal Consorzio viene effettuata esclusivamente a mezzo Bonifico Bancario a favore di conti correnti intestati alla Azienda Assegnataria, ciascun ordine di Bonifico per pagamento s.a.l. viene sottoscritto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. Il Consorzio

CONSORZIO STABILE MEDIL Società Consortile Per Azioni



Sede Legale ed Amm.va

Via Vittorio Veneto, 29- 82100 BENEVENTO | Tel 0824.50532 | Fax 0824.47959
protocollo@medilconsorzio.it | PEC: consorzioimedil@pec.it | CCIAA BN REA 124024
P.IVA e C.F. 01483060628 | CAP. SOC.€ 3.000.000,00

effettuerà una trattenuta pari al 10% delle somme liquidate nell'ultimo certificato di pagamento emesso dalla Committente e, comunque, un importo non inferiore al 10% del SAL minimo previsto nel contratto d'appalto, a garanzia della corretta esecuzione delle prestazioni eseguite nel singolo appalto assegnato. Tale trattenuta a garanzia sarà corrisposta al Consorziato al positivo esito del collaudo finale e degli atti amministrativi consequenziali.

Qualora i titoli o altri eventi connessi alla liquidazione delle opere generino attivi di varia natura, al netto di eventuali oneri fiscali i proporzionali importi competono alle Imprese assegnatarie in ragione della quota corrispettivi da ognuna prodotta, e saranno corrisposti entro 5 gg. lavorativi dall'avvenuto incasso.

3. Liquidazione delle ritenute di garanzia contrattuali

Le Imprese assegnatarie possono di inoltrare al Consorzio specifica richiesta di svincolo delle ritenute di garanzia, qualora contrattualmente nulla osti.

Il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto del complesso dei rapporti in essere con l'Impresa richiedente e comunque a suo insindacabile giudizio, decide in merito, determinando le modalità e i criteri per provvedere allo svincolo, ivi comprese le forme di garanzia fideiussoria necessarie, il cui costo resterà comunque a carico dell'Impresa richiedente lo svincolo.

Art. 24 – Smobilizzo anticipato dei crediti delle Imprese assegnatarie

1. In presenza di particolari esigenze è consentito, ad insindacabile giudizio del Consorzio, l'intervento finanziario diretto dello stesso, in conformità allo spirito mutualistico consortile. L'intervento diretto consente lo smobilizzo, anche parziale, dei crediti delle Imprese assegnatarie vantati a fronte di lavori eseguiti e contabilizzati.
2. Le Imprese assegnatarie possono rivolgere richiesta apposita per l'intervento finanziario trasmettendo dichiarazione attestante la regolarità della posizione di fatto dei rapporti con i collaboratori subordinati, con i collaboratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, con gli Istituti Previdenziali e di Sicurezza Sociale e con gli eventuali subappaltatori.
3. L'ufficio amministrativo del Consorzio è facoltizzato a richiedere alle Imprese ricorrenti la documentazione ufficiale per parte o per tutte le posizioni dichiarate.
4. Il Consorzio, accertata la sussistenza dei lavori eseguiti e l'avvenuta contabilizzazione delle opere da parte della Stazione Committente può disporre, tassativamente previa delibera autorizzativa del Consiglio di Amministrazione e solo dopo l'emissione di regolare fattura da parte delle Imprese assegnatarie,

CONSORZIO STABILE MEDIL Società Consortile Per Azioni



Sede Legale ed Amm.va

Via Vittorio Veneto, 29- 82100 BENEVENTO | Tel 0824.50532 | Fax 0824.47959
protocollo@medilconsorzio.it | PEC: consorzioemedil@pec.it | CCIAA BN REA 124024
P.IVA e C.F. 01483060628 | CAP. SOC.€ 3.000.000,00

l'intervento finanziario anticipando fino al tetto massimo del 70% dei lavori eseguiti e certificati dalla Stazione Appaltante medesima ovvero dell'importo accreditato dalla banca cessionaria.

5. Il documento fiscale emesso dall'Impresa assegnataria ed oggetto dell'anticipazione dovrà rappresentare l'intero importo dei lavori contabilizzati e certificati dalla Stazione Appaltante.

6. Al momento dell'incasso del corrispettivo dovuto da parte della Stazione Appaltante dei corrispettivi oggetto dell'anticipazione, il Consorzio procede: i) al recupero dell'importo anticipato previo computo delle opere, ii) alla ritenuta degli oneri finanziari e delle spese inerenti l'operazione di anticipazione; iii) alla compensazione di crediti vantati verso l'Impresa assegnataria per qualsiasi titolo o ragione; iv) alla rivalsa di eventuali ritenute o detrazioni operate dalla Stazione committente in relazione ai lavori eseguiti.

7. Attuate le operazioni sopra descritte, l'importo residuo viene liquidato all'Impresa assegnataria; nel caso che risulti un saldo in favore del Consorzio l'impresa assegnataria dovrà provvedere a rimettere il relativo importo o, a richiesta, il Consorzio potrà concordare di trattenere detto valore in concomitanza della successiva liquidazione dei lavori in corso, senza aggravio di oneri finanziari.

8. L'anticipazione per intervento diretto è a titolo oneroso, ma non è operazione di finanziamento ai sensi della legislazione vigente, in quanto riservata ai soli Consorziati e finalizzata, esclusivamente e con spirito mutualistico, a facilitare il buon andamento dei singoli lavori. La misura del tasso d'interesse, i costi collegati all'operazione di anticipo e le modalità di calcolo sono definite al momento di concessione e/o delibera e/o esecuzione dell'intervento finanziario, in correlazione al tasso e alle condizioni applicato dalla Banca cessionaria o in altro modo erogatrice.

Art. 24 - Intervento indiretto del Consorzio nei rapporti delle Imprese assegnatarie con il sistema creditizio

1. La cessione dei crediti dei Consorziati è vietata salvo preventiva autorizzazione scritta da parte del Consiglio di Amministrazione.

2. Quando le Imprese assegnatarie ricorrono al sistema creditizio per lo smobilizzo dei crediti e richiedono l'intervento indiretto del Consorzio, che in nessun caso può configurare la forma di garanzia fideiussoria:

a) nel caso di cessione del credito da parte dell'Impresa esecutrice, il Consorzio prende atto della notifica dell'Istituto di Credito cessionario, assumendo l'impegno di versare gli importi effettivamente di competenza sul rapporto acceso dall'Impresa cedente presso l'Istituto stesso;

CONSORZIO STABILE MEDIL Società Consortile Per Azioni



Sede Legale ed Amm.va

Via Vittorio Veneto, 29- 82100 BENEVENTO | Tel 0824.50532 | Fax 0824.47959
protocollo@medilconsorzio.it | PEC: consorzioemedil@pec.it | CCIAA BN REA 124024

P.IVA e C.F. 01483060628 | CAP. SOC.€ 3.000.000,00

b) nel caso l'Impresa Associata sottoscriva mandato irrevocabile all'incasso ad istituti di Credito o Società Finanziarie per crediti inerenti i corrispettivi dei lavori assegnati ed ancora da eseguire, il Consorzio prende atto dell'operazione e, previa tassativa delibera del Consiglio di Amministrazione, si impegna a bonificare, solo dopo il loro effettivo incasso, gli importi che effettivamente competeranno all'Impresa mandante sul rapporto specifico acceso presso l'Istituto o la Società Finanziaria mandataria.

3. In ogni caso e per qualsiasi ragione l'impegno assunto dal Consorzio è limitato tassativamente al credito maturato in favore dell'Impresa assegnataria al solo titolo di corrispettivi corrispondenti ai lavori eseguiti, e i relativi versamenti avranno luogo esclusivamente dopo l'avverarsi delle condizioni specificate nel presente regolamento e previa compensazione dei crediti e di quant'altro spettante al Consorzio nei confronti dell'Impresa assegnataria per qualsivoglia titolo.

4. Dalle operazioni di finanziamento ammesse ad intervento indiretto sono comunque escluse le partite riguardanti le anticipazioni contrattuali e lo svincolo delle ritenute di garanzia disciplinate nel presente regolamento.

5. Qualora le Imprese assegnatarie ricorrano alle tipologie di finanziamento sopra descritte è loro preclusa la possibilità di accedere a qualunque forma di intervento diretto del Consorzio avente natura finanziaria.

6. Il Consorzio, a propria tutela e per ragioni di chiarezza nei rapporti, si riserva di comunicare agli Enti Finanziari interessati le condizioni, le modalità, i criteri entro i quali assume gli impegni mediante trasmissione di apposita dichiarazione scritta modificativa, integrativa o sostitutiva della modulistica emessa dall'Ente finanziario.

7. Il Consorzio è sempre estraneo a tutti i rapporti di qualsiasi genere instaurati dalle Imprese assegnatarie con gli Enti Finanziari, e gli impegni assunti attengono solo ed esclusivamente ai corrispettivi per lavori eseguiti e certificati dalla stazione committente, e fatto salvo il previo soddisfacimento dei diritti spettanti al Consorzio per qualsiasi ragione o titolo.

Art. 25 Deroghe e ulteriori rapporti finanziari

1. Le richieste di deroga e di ulteriori interventi diretti o indiretti del Consorzio nei rapporti finanziari, non specificatamente contemplati dal presente regolamento, sono di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione su cui grava l'obbligo, in caso di accoglimento delle richieste di deroga o di interventi finanziari atipici, di motivare analiticamente in delibera i motivi e le ragioni della decisione assunta,

CONSORZIO STABILE MEDIL Società Consortile Per Azioni



evidenziando se la concessione costituisce un evento eccezionale non ripetibile o se sostanzia una regola a carattere innovativo, e quindi di ordinaria applicabilità in presenza di casi riconducibili a fatti e condizioni identiche o analoghe.

Art. 26 – Gestione e vigilanza

1. Il Consiglio di Amministrazione è deputato alla vigilanza della gestione del servizio, e può facoltà delegare la funzione ad un Consigliere o a soggetto fiduciario, fermo restando l'obbligo di intervento collegiale nei casi previsti dal regolamento o a richiesta del delegato.
2. L'operatività gestionale del servizio è affidata, di regola, all'Ufficio Amministrativo in persona del responsabile preposto, il quale ha il compito assumere le informazioni preliminari ritenute opportune in relazione alle singole operazioni finanziarie, aggiornare la posizione delle Imprese Associate in ordine agli impegni diretti e indiretti assunti dal Consorzio, relazionare il Consiglio di Amministrazione o il delegato alla funzione di vigilanza e, qualora si paventino difficoltà o ostacoli nel corretto funzionamento del servizio, sottopone il caso all'Organo Gestore.
3. Il complesso dei rapporti finanziari è regolato nell'ambito del conto corrente improprio acceso alle Imprese assegnatarie.

Art.27 - Disposizioni finali e di raccordo

1. Il presente regolamento è collegato a tutti gli altri atti normativi e regolamentari del Consorzio, che integra o dai quali è integrato in modo unitario.
2. Il Consiglio di Amministrazione è deputato a conferire agli Uffici consortili le deleghe operative ritenute idonee per attuare in concreto il regolamento.
3. I rapporti qui disciplinati aventi origine da fatti gestionali precedenti seguono le norme, gli usi e le consuetudini vigenti al momento della loro insorgenza.

Art. 28 - Efficacia

Il presente regolamento entra in vigore e produce i suoi effetti a far data dalla delibera di approvazione dell'assemblea dei soci e sarà immediatamente vincolante per tutta la compagine sociale. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di emanare, mediante circolari, disposizioni interpretative ed esplicative di norme che diano luogo a dubbi interpretativi.

DISCIPLINARE DEL COMITATO STRATEGICO

1 - SCOPO E FINALITA'

Il presente regolamento istituisce il **Comitato Strategico** con funzione d'indirizzo strategico e di supervisione.

Il **Comitato Strategico** non ha responsabilità operative. E' composto da personalità del mondo imprenditoriale, consulenziale e/o direzionale, che vantano alte professionalità, a crescente contenuto specialistico – gestionale e/o comprovata capacità nella gestione dei rapporti istituzionali anche a livello internazionale.

2 – NOMINA E FUNZIONE

Il Comitato Strategico viene nominato dal Consiglio di Amministrazione, può essere composto fino a 11 membri e individua un coordinatore al suo interno. I membri del Comitato Strategico contribuiscono alla definizione delle strategie e all'individuazione di nuove tematiche e problemi nei settori di interesse, apportando il valore della loro esperienza, creatività e rete internazionale di relazioni.

Il Comitato Strategico può invitare a partecipare alle proprie riunioni anche altri esperti che possono dare un contributo alto e specifico alla discussione.

Il comitato strategico:

1. definisce, su base triennale, i Progetti Strategici della società e ne può supervisionare la realizzazione riferendo al Consiglio di Amministrazione;
2. individua e propone al Consiglio di Amministrazione i responsabili delle funzioni aziendali da nominare;
3. esamina preventivamente i programmi di attività (compreso il piano di audit) e le relazioni annuali delle funzioni aziendali indirizzate al Consiglio di Amministrazione.

Il **COMITATO STRATEGICO** resta in carica per anni 3, si riunisce minimo 1 volta ogni 3 mesi su proposta di almeno 2 membri ovvero su proposta del Presidente del Consiglio di Amministrazione.